



**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
PER LA GESTIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE "GRAND HOTEL"
SITUATO NEL COMUNE DI CERVIA - VIA LUNGOMARE D'ANNUNZIO 40 - UTE
210 BIS- Risposta e chiarimento a quesiti**

Quesito n. 1

Con riferimento al punto 6.3 "Quota di partecipazione - Quota di esecuzione" del Bando si chiede cosa debba intendersi per "misura minima" nella quale anche i mandanti all'interno di un gruppo temporaneo d'impresе devono verificare di essere in possesso del requisito di capacità tecnica/professionale.

Ricordo che i requisiti tecnico/professionali previsti dal Bando sono i seguenti:

- 1) Esperienza almeno biennale, anche non continuativa nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, nella gestione di stabilimenti balneari marittimi, fluviali e lacuali, bar, ristoranti, alberghi, e altri esercizi similari (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, tale requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo, ovvero l'impresa mandataria);
- 2) aver realizzato un fatturato globale dell'impresa nel corso del triennio compreso negli anni 2017-2018-2019 di importo non inferiore ad € 200.000,00.

Pare quindi inconsueta e non opportuna nel caso di una associazione temporanea d'impresa per tale tipologia di bando, la richiesta di fatto a tutti i soggetti dei requisiti tecnico/professionali, sopra richiamati e pare la definizione "minima" troppo aleatoria, ritenendo garantita la capacità tecnica/professionale per la conduzione della concessione già dall'impresa capogruppo che possiede tutti gli stringenti requisiti tecnico/professionali richiesti.

Risposta:

In merito al quesito formulato, si ribadisce quanto già precisato nella risposta ai quesiti pubblicata in data 27/03/2020:



- è ammessa la cumulabilità dei requisiti posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata al fine di dimostrare il requisito precitato, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- non è richiesta la corrispondenza fra la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti il raggruppamento e la quota di partecipazione/esecuzione, fermo restando che al fine di garantire l'affidabilità dell'operatore economico, si richiede che anche la mandante sia in possesso del requisito di capacità tecnica/professionale necessario per l'esecuzione della concessione, e cioè di un'esperienza minima nel settore, adeguata alla quota di servizio assunto, valendo comunque il principio di cumulabilità precitato.

Pertanto, anche in riferimento allo specifico requisito di al punto b) "Esperienza almeno biennale, anche non continuativa nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, nella gestione di stabilimenti balneari marittimi, fluviali e lacuali, bar, ristoranti, alberghi, e altri esercizi similari" valgono i suddetti principi e quindi non è richiesto che tale requisito sia posseduto interamente dalla capogruppo (come indicato per mero errore materiale fra parentesi dopo l'indicazione del predetto requisito).

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI

Dott.ssa Daniela Poggiali

(documento firmato digitalmente)